

COMUNICATO UFFICIALE N. 43
SEZIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO REGIONALE F.V.G. – N. 01
VERBALE RIUNIONE DELLA CORTE SPORTIVA

Il giorno **giovedì 13 ottobre 2022**, alle ore **17.30**, in virtù dell'art. 80, comma 5, del regolamento di Giustizia che statuisce espressamente che: *“Gli Organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.”*, si è riunita per via telematica attraverso l'applicativo Zoom Meeting, azionato dal Presidente presso il proprio studio in Udine, la Corte Sportiva di Appello Regionale del F.V.G. nella seguente composizione:

Avvocato Raffaele Conte, Presidente;

Avvocato Guglielmo Pelizzo, Componente;

Avvocato Sascha Kristancic, Componente;

Avvocato Matteo Piccinin, Componente;

per decidere sul reclamo proposto dalla società AZZANO BASKET A.S.D. Codice FIP 051285, avverso la decisione C.U. n. 24 del 05/10/2022 del Giudice Sportivo Regionale n° 2 in relazione alla gara n. 1393 del 02/10/2022 fra AZZANO BASKET e COLLINARE BASKET con cui veniva comminata la squalifica per 2 gare al tesserato MARCO ZAMBON per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di fase di gioco [art. 33.3/2b RG].

La Corte Sportiva di Appello Regionale F.V.G., premesso che la società AZZANO BASKET A.S.D. ha presentato tempestivo e ammissibile ricorso avverso la squalifica del proprio giocatore Zambon Marco, unitamente al giocatore stesso;

avuta la presenza per la Società Azzano X del giocatore reclamante, quella del vice presidente Sig. Puiatti Luca unitamente al Signor Manias Giuseppe, alla coach Sig.ra Carrer Eleonora, alla Referente della squadra Sig.ra Coral Sara Marie e al responsabile Tecnico Sig. Danilo Mauro, e, per la Società Collinare Basket dell'allenatore Sig. Bolla Alberto;



sentiti tanto il giocatore reclamante che il tecnico della Collinare, Sig. Bolla Alberto;

considerato che le dichiarazioni rese disinteressatamente e in maniera esemplarmente corretta e onesta dall'allenatore della Collinare, Sig. Bolla, risolvono la materialità dei fatti;

considerato, infatti, che il sig. Bolla ha parlato di una partita molto tirata e sentita, essendo la prima giornata del torneo e fra due squadre che possono aspirare ai vertici del medesimo, e di una "sfida" altrettanto agonistica fra i giocatori Zambon e Principe che, per tutto il corso della stessa, si sono continuamente "beccati";

considerato che, facendo piena fede alla narrazione del sig. Bolla, al termine della partita, combattuta fino all'ultimo tiro, il giocatore Zambon ha esultato un po' eccessivamente nei confronti del giocatore Principe, che questi ha reagito istintivamente in modo altrettanto eccessivo, mal interpretando l'esultanza altrui, che lo Zambon ha allungato una mano retrocedendo, che i due giocatori si sono separati senza bisogno dell'intervento di altri, che, a fine partita, il Principe si è recato nello spogliatoio dell'Azzano X scusandosi per l'accaduto, pervenendosi così ad una sportiva riconciliazione fra i due giocatori e che la Società Collinare, riconoscendo le responsabilità del proprio giocatore, lealmente, non ha presentato reclamo;

che quanto descritto in maniera pienamente cristallina dal Sig. Bolla è stato, altresì, confermato dal filmato prodotto dalla Società Azzano X e tratto dalla ripresa via YouTube della partita, firmato ritenuto utilizzabile (come già deciso in precedente ricorso del Roraigrande) da questa Corte posto che, al fine di giungere ad una decisione conforme a giustizia, questa Corte ritiene la piena necessità ed utilizzabilità di ogni prova genuina fornita, senza esclusione alcuna purché la genuinità possa essere controllata e confermata direttamente dalla Corte;

considerato, quindi, che il fatto accaduto è stato ridimensionato e inquadrato nella dovuta considerazione;

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Società AZZANO BASKET A.S.D. e dal giocatore Zambon Marco e, per l'effetto, riduce la squalifica da due a una sola giornata di squalifica;

dispone, conseguentemente, l'incameramento di metà della tassa reclamo.



Udine, li 13.10.2022

Avvocato Raffaele Conte, Presidente _____

Avvocato Guglielmo Pelizzo, Componente _____

Avvocato Sascha Kristancic, Componente _____

Avvocato Matteo Piccinin, Componente _____

FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

Friuli Venezia Giulia

Sezione Corte Sportiva
di Appello

COMITATO REGIONALE

Via dei Macelli, 5
34148 Trieste
Tel. +39.040.2456582
Fax +39.040.2456587

Testo (carattere Archivo, dimensione 8pt).